

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana e smi;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.P. Reg. n. 444 del 13.02.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 91 del 10/02/2023;

VISTO il D.D.G. n. 2104 del 16.05.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 5 "Qualità e Marketing Brand Sicilia" al Dr. Fabio Leone;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in particolare il capo I sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTO in particolare l'articolo 167 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTO in particolare l'articolo 39, comma 4 della citata Legge n. 238/2016 nel quale è stabilito che le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberanti di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35;

VISTA la istanza del Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia pervenuta con pec del 5 giugno 2023 e assunta al prot. n. 119061 in data 6 giugno 2023, con la quale il Consorzio di Tutela dei Vini Doc Sicilia ha comunicato che "l'Assemblea dei Soci ha deliberato, di presentare alla Regione Sicilia, la richiesta dell'applicazione delle Misure riguardanti la Gestione delle Produzioni di cui all'Art. 39 L. 238/2016 comma 4" e, contestualmente, ha proposto "le linee guida per attivare le fasi operative volte a stabilizzare e riequilibrare il funzionamento del mercato del vino". relativamente alla vendemmia 2023/2024, viene pertanto richiesto il provvedimento di blocco per la tipologia Doc Sicilia Grillo e Doc Sicilia Nero d'Avola annata 2023;

VISTO il Decreto 18 luglio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, riguardante le disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

VISTO il vigente disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “DOC SICILIA”;

ACQUISITA la seguente documentazione:

- ✓ Convocazione Assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di Tutela dei Vini di Sicilia, per il giorno 29/05/2023;
- ✓ Verbale dell’Assemblea ordinaria, con relativo foglio firme;
- ✓ Proposta del CdA Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia per la Gestione della Produzione di Vino a DOC nella Regione Sicilia per la tipologia Doc Nero d’Avola e Doc Grillo;

PRESO ATTO che la proposta del Consorzio di Tutela dei Vini DOC di Sicilia, supportata dai dati degli ultimi anni, relativi alle giacenze di vino, al vino rivendicato ed imbottigliato e alla variazione dei andamenti dei prezzi, è stata approvata dall’Assemblea ordinaria dei soci in data 29 maggio 2023, e che nella medesima Assemblea è stato deliberato di richiedere alla Regione l’applicazione dell’art. 39, comma 4, della legge 238/2016 attraverso: il bloccaggio di una quantità fino a 35 ettolitri della quantità massima di vino rivendicabile ad ettaro come vino atto a Sicilia Doc Nero d’Avola rivendicato dell’annata 2023/24 eccedente la resa di 63 ettolitri ad ettaro calcolata sulla superficie dichiarata dal produttore e il bloccaggio di una quantità fino a 42 ettolitri della quantità massima di vino rivendicabile ad ettaro come vino atto a Sicilia Doc Grillo dell’annata 2023 eccedente la resa di 56 ettolitri ad ettaro calcolata sulla superficie dichiarata dal produttore;

VISTO il DA n.1625/AGR del 20.04.2023 che istituisce il tavolo della filiera vitivinicola;

VISTA la convocazione prot. n. 129180 del 19.06.2023 del tavolo filiera vitivinicola costituito dai rappresentanti delle principali Organizzazioni professionali agricole, delle Organizzazioni di rappresentanza delle cooperative, delle Organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera vitivinicola e dall’Organismo di controllo preposto IRVO con ordine del giorno richiesta del provvedimento di bloccaggio in applicazione Legge 238/16 – art. 39 comma 4 di cui alla richiesta prot. n. 119061 del 6 giugno 2023;

CONSIDERATO che unitamente alla suddetta convocazione sono state trasmesse in allegato le “*linee guida sulla gestione della produzione 2023 per la DOC Sicilia in applicazione dell’art.39 co.4 L. Tipologia Grillo e Tipologia nero d’Avola 238/2016*” per permettere un’approfondita consultazione da parte di tutti i componenti del tavolo filiera vitivinicola;

VISTO il verbale della riunione del tavolo della filiera vitivinicola tenutasi in data 26 giugno 2023;

PRESO ATTO che tutti i partecipanti presenti alla riunione del Tavolo della filiera vitivinicola hanno espresso all’unanimità parere favorevole in merito alla proposta del Consorzio di Tutela DOC SICILIA per l’attivazione della misura del bloccaggio dei vini idonei alla rivendicazione della DOC SICILIA Tipologia nero d’Avola e Grillo per la campagna vendemmiale 2023/2024, secondo la modalità operativa riportata nelle “*linee guida*”;

CONSIDERATO che da parte delle organizzazioni non presenti alla riunione non è pervenuta alcuna osservazione o nota di dissenso a riguardo;

VISTA la documentazione elaborata dal Consorzio di Tutela dei Vini Doc Sicilia e condivisa dall’Organismo di controllo preposto - IRVO - “*LINEE GUIDA sulla gestione della produzione 2023 per la Doc Sicilia tipologia Nero d’Avola e per la Doc Sicilia tipologia Grillo*” – in applicazione dell’Art. 39 comma 4 Legge 238/16;

RITENUTO necessario adottare interventi urgenti che, attraverso il bloccaggio dei vini, consentano di gestire i volumi di prodotto disponibili, al fine di migliorare e stabilizzare il mercato e superare gli squilibri tra domanda ed offerta dei vini DOC SICILIA Nero d’Avola e DOC SICILIA Grillo;

RITENUTO, quindi, stante l’unanimità in tal senso rilevata al Tavolo della filiera vitivinicola, di accogliere la richiesta del Consorzio di Tutela dei Vini DOC SICILIA;

PRESO ATTO che l’applicazione della suddetta misura richiede da parte dell’Organismo di controllo – IRVO l’adeguamento di un sistema di procedure definite e certe che consentano di:

- ✓ effettuare il controllo dei carichi in bloccaggio per il vino atto a DOC SICILIA Nero d’Avola 2023 e DOC SICILIA Grillo 2023, di valutare le richieste di sblocco, di effettuare i relativi controlli sulle movimentazioni, di vigilare sulle produzioni bloccate;

RITENUTO che le *LINEE GUIDA sulla gestione della produzione 2023 per la Doc Sicilia tipologia Nero d’Avola e per la Doc Sicilia tipologia Grillo*”, trasmesse dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC SICILIA, parte integrante e sostanziale del presente atto, dovranno essere applicate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

ASSOLTI gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Art. 2

Di accogliere in applicazione dell'art. 39, comma 4, della legge 238/2016 per le motivazioni esposte in premessa, sentite le organizzazioni professionali di categoria, la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia di bloccaggio fino al 30.11.2024 di una quantità fino a 35 ettolitri della quantità massima di vino rivendicabile ad ettaro come vino atto a Sicilia Doc Nero d'Avola rivendicato nell'annata 2023/24 eccedente la resa di 63 ettolitri ad ettaro calcolata sulla superficie dichiarata dal produttore, fatte salve le quote previste nella gestione dello sblocco, come da linee guida che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.1).

Art. 3

Di accogliere in applicazione dell'art. 39, comma 4, della legge 238/2016 per le motivazioni esposte in premessa, sentite le organizzazioni professionali di categoria, la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia di bloccaggio fino al 30.11.2024 di una quantità fino a 42 ettolitri della quantità massima di vino rivendicabile ad ettaro come vino atto a Sicilia Doc Grillo dell'annata 2023 eccedente la resa di 56 ettolitri ad ettaro calcolata sulla superficie dichiarata dal produttore, fatte salve le quote previste nella gestione dello sblocco, come da linee guida che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.2).

Art. 4

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Palermo, all'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio ed al Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia.

Art. 5

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m.i. (art. 98 L.R. n. 9/2015), sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e tra le news del sito del Dipartimento Agricoltura.

Palermo, li 12.07.2023

fto Il Dirigente Generale

Dott. Dario Cartabellotta

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del
Dlgs 39/93 art.3 co.2

Linee guida sulla gestione della produzione 2023 per la DOC Sicilia ALL.1

Applicazione dell'Art.39 comma 4 Legge 238/16

TIPOLOGIA NERO D'AVOLA

Il provvedimento prevede il **bloccaggio fino a 35 ettolitri** della quantità massima di vino rivendicabile ad ettaro come vino atto a Doc Sicilia Nero d'Avola dell'annata 2023 eccedente la resa di 63 ettolitri ad ettaro calcolata sulla superficie dichiarata dal produttore.

Il volume complessivo di vino destinato al bloccaggio verrà calcolato sulla base dalla quantità di vino inserita nella Dichiarazione di produzione 2023/2024 - Sezione VII Dettaglio dei vini rivendicati, Quadro G riga G17, che risulterà bloccata sulla contabilità dell'Organismo di Controllo IRVOS – dalla restante quota disponibile, che potrà essere liberamente certificata e commercializzata nel rispetto del Disciplinare di Produzione.

Il vino sottoposto a bloccaggio non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 novembre 2024**, salvo i casi previsti nel paragrafo “SBLOCCO DEL PRODOTTO”.

Il suddetto vino potrà essere spostato, per necessità (per es. per insufficienza di capienza), in conto deposito

o in conto lavorazione, o trasferito in un altro stabilimento di pertinenza aziendale all'interno della Regione Siciliana, rimanendo comunque sottoposto a bloccaggio.

Il prodotto in bloccaggio potrà essere, in qualsiasi momento, riclassificato nella tipologia rosso Doc Sicilia, nella IGT di ricaduta o a vino senza DO/IG e commercializzato liberamente.

GESTIONE DEL BLOCCAGGIO

Sul vino che risulterà allo stato IN BLOCCAGGIO, non sarà possibile effettuare tagli, imbottigliamenti, dolcificazioni, affinamenti o altre pratiche enologiche, né richieste di certificazione. Le uniche operazioni abilitate saranno quelle di Declassamento/Riclassificazione (DERI) e di Scarico/Vendita (USSD).

Per le operazioni di Scarico/Vendita (USSD), saranno consentite le sole causali “Trasferimento tra depositi”, “Trasferimento in conto deposito” o “Trasferimento in conto lavorazione” (e relativi resi) o “conferimenti/vendite ad aziende controllanti/controllate” sui documenti MVV. Le operazioni di scarico saranno sottoposte a validazione da parte dell' l'Organo di Controllo IRVOS, che controllerà la correttezza dei documenti. Il vino trasferito resterà in bloccaggio anche sulla posizione del destinatario.

Il vino Doc Sicilia Nero d' Avola atto 2023, nella quota disponibile, potrà essere coacervato al 15% con le annate precedenti e/o tagli migliorativi secondo quanto previsto dalla norma.

Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, l'intera quantità o una quantità superiore alla quota disponibile rivendicata di Doc Sicilia Nero d' Avola atto 2023, fosse già stata venduta, ossia caricata e trasferita, le quantità da sottoporre a bloccaggio verranno calcolate considerando il totale ettolitri inclusi quelli già venduti/trasferiti; l'eventuale eccedenza di prodotto venduto oltre la quota disponibile prima dell'entrata in vigore del provvedimento non è soggetta a bloccaggio.

Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, parte della quantità rivendicata di vino atto a Doc Sicilia Nero d'Avola 2023 fosse già stata riclassificata a IG o a vino senza DO/IG, alla quantità di vino rivendicato da sottoporre a bloccaggio verrà decurtata la quantità di vino già riclassificata.

Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, parte della quantità rivendicata di vino atto a Doc Sicilia Nero d'Avola 2023 fosse già stata coacervata con vino di altre annate, la quantità di vino da sottoporre a bloccaggio sarà calcolata sulla giacenza iniziale, presente in dichiarazione al Quadro G Sez. VII, e decurtata dalla giacenza con man. 0 o 1 e, a scalare, dalla giacenza coacervata, fino al raggiungimento della quota prefissata.

SBLOCCO DEL PRODOTTO PER I CASI DI ESENZIONE DAL PROVVEDIMENTO

Lo sblocco del prodotto potrà essere concesso dal Consorzio Tutela vino Doc Sicilia attraverso l'Organo di Controllo IRVOS esclusivamente ai fini dell'imbottigliamento in proprio o tramite aziende controllanti, collegate e/o tramite parti correlate. La richiesta di sblocco potrà essere presentata dal produttore non prima del 31 marzo 2024, per un massimo di 7 **ettolitri** e solo nei seguenti casi:

- Qualora abbia presentato all'Organismo di Controllo la richiesta di fascette per l'imbottigliamento che esaurisca la giacenza libera di vino;
- Qualora abbia già utilizzato almeno l'80% della giacenza libera di vino.

Nei suddetti casi, bisogna indicare nella richiesta di sblocco la quantità e il periodo temporale in cui si svolgeranno le operazioni di imbottigliamento.

CASI PARTICOLARI NEL VALUTARE LE RICHIESTE DI SBLOCCO:

- Le vendite dirette di vino sfuso al consumatore finale sono assimilabili all'imbottigliamento;
- I trasferimenti a punti vendita aziendali o le vendite ad enoteche o negozi senza codice ICQRF sono assimilabili all'imbottigliamento;
- L'imbottigliamento in conto lavoro è assimilabile all'imbottigliamento in proprio.

DESTINO DEL PRODOTTO BLOCCATO

Tutte le produzioni rimarranno bloccate fino al 30 novembre 2024. Le eventuali quantità rimaste bloccate il 30 novembre verranno riqualificate automaticamente nella tipologia rosso Sicilia Doc (successivamente le aziende potranno procedere alla eventuale riclassificazione a IG di ricaduta o a Vino senza DO/IG), ad eccezione del vino destinato all'imbottigliamento in proprio o tramite aziende controllanti, collegate e/o parti correlate, fino ad un massimo **di 7 ettolitri**, che potrà essere sbloccato dopo il 31 marzo 2024 in qualunque momento

Dal 31 maggio 2024 e fino al 30 novembre 2024, il Consorzio di Tutela Sicilia Doc può proporre alla Regione Siciliana - sentite le OO.PP. - lo sblocco totale o parziale del prodotto, in considerazione della situazione delle giacenze e dell'evoluzione del mercato;

NON CONFORMITA' RILEVATE DALL'ORGANO DI CONTROLLO IRVOS

Nel caso in cui un'azienda dovesse immettere nel mercato vino destinato al bloccaggio e non fosse più possibile il reso del prodotto da parte dell'acquirente o il declassamento dello stesso, il caso verrebbe segnalato dall'Organo di Controllo IRVOS all'organo responsabile della Regione Siciliana e all'ICQRF competente.

Nel caso in cui il vino destinato all'imbottigliamento in proprio da parte di produttori di ogni forma giuridica, per cui è stato concesso lo sblocco, venisse invece venduto sfuso, e non fosse più possibile il reso del prodotto da parte dell'acquirente o il declassamento dello stesso, il caso verrebbe segnalato dall'Organo di Controllo IRVOS all'organo responsabile della Regione Siciliana e all'ICQRF.

I casi suddetti saranno verificati dall'Organo di Controllo IRVOS nell'ambito dell'attività ispettiva annuale sui vinificatori e imbottiglieri della Doc Sicilia Nero d'Avola, riferita all'annata 2023, su un campione di operatori sorteggiato secondo le percentuali previste dal Piano dei Controlli.

Tutte le quantità sbloccate dall'Organo di Controllo IRVOS verranno comunicate di volta in volta all'ICQRF e alla Regione Siciliana per i dovuti accertamenti.

Linee guida sulla gestione della produzione 2023 per la DOC Sicilia ALL.2

Applicazione dell'Art.39 comma 4 Legge 238/16

TIPOLOGIA GRILLO

Il provvedimento prevede il **bloccaggio fino a 42 ettolitri** della quantità massima di vino rivendicabile ad ettaro come vino atto a DOC Sicilia Grillo dell'annata 2023 eccedente la resa di 56 ettolitri ad ettaro calcolata sulla superficie dichiarata dal produttore.

Il volume complessivo di vino destinato al bloccaggio verrà calcolato sulla base dalla quantità di vino inserita nella Dichiarazione di produzione 2023/2024 - Sezione VII Dettaglio dei vini rivendicati, Quadro G riga G17, che risulterà bloccata sulla contabilità dell'Organismo di Controllo IRVOS – dalla restante quota disponibile, che potrà essere liberamente certificata e commercializzata nel rispetto del Disciplinare di Produzione.

Il vino sottoposto a bloccaggio non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 novembre 2024**, salvo i casi previsti nel paragrafo “SBLOCCO DEL PRODOTTO”.

Il suddetto vino potrà essere spostato, per necessità (per es. per insufficienza di capienza), in conto deposito

o in conto lavorazione, o trasferito in un altro stabilimento di pertinenza aziendale all'interno della Regione Siciliana, rimanendo comunque sottoposto a bloccaggio.

Il prodotto in bloccaggio potrà essere, in qualsiasi momento, riclassificato nella tipologia bianco Doc Sicilia, nella IGT di ricaduta o a vino senza DO/IG e commercializzato liberamente.

GESTIONE DEL BLOCCAGGIO

Sul vino che risulterà allo stato IN BLOCCAGGIO, non sarà possibile effettuare tagli, imbottigliamenti, dolcificazioni, affinamenti o altre pratiche enologiche, né richieste di certificazione. Le uniche operazioni abilitate saranno quelle di Declassamento/Riclassificazione (DERI) e di Scarico/Vendita (USSD).

Per le operazioni di Scarico/Vendita (USSD), saranno consentite le sole causali “Trasferimento tra depositi”, “Trasferimento in conto deposito” o “Trasferimento in conto lavorazione” (e relativi resi) o “conferimenti/vendite ad aziende controllanti/controllate” sui documenti MVV.

Le operazioni di scarico saranno sottoposte a validazione da parte dell' l'Organo di Controllo IRVOS, che controllerà la correttezza dei documenti. Il vino trasferito resterà in bloccaggio anche sulla posizione del destinatario.

Il vino Doc Sicilia Grillo atto 2023, nella quota disponibile, potrà essere coacervato al 15% con le annate precedenti e/o tagli migliorativi secondo quanto previsto dalla norma.

Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, l'intera quantità o una quantità superiore alla quota disponibile rivendicata di vino Doc Sicilia Grillo atto 2023, fosse già stata venduta, ossia

caricata e trasferita, le quantità da sottoporre a bloccaggio verranno calcolate considerando il totale ettolitri inclusi quelli già venduti/trasferiti; l'eventuale eccedenza di prodotto venduto oltre la quota disponibile prima dell'entrata in vigore del provvedimento non è soggetta a bloccaggio. Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, parte della quantità rivendicata di vino atto a DOC Sicilia Grillo 2023 fosse già stata riclassificata a IG o a vino senza DO/IG, alla quantità di vino rivendicato da sottoporre a bloccaggio verrà decurtata la quantità di vino già riclassificata. Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, parte della quantità rivendicata di vino atto a DOC Sicilia Grillo 2023 fosse già stata coacervata con vino di altre annate, la quantità di vino da sottoporre a bloccaggio sarà calcolata sulla giacenza iniziale, presente in dichiarazione al Quadro G Sez. VII, e decurtata dalla giacenza con man. 0 o 1 e, a scalare, dalla giacenza coacervata, fino al raggiungimento della quota prefissata.

SBLOCCO DEL PRODOTTO PER I CASI DI ESENZIONE DAL PROVVEDIMENTO

Lo sblocco del prodotto potrà essere concesso dal Consorzio Tutela vino Doc Sicilia attraverso l'Organo di Controllo IRVOS esclusivamente ai fini dell'imbottigliamento in proprio o tramite aziende controllanti, collegate e/o tramite parti correlate. La richiesta di sblocco potrà essere presentata dal produttore non prima del 31 marzo 2024, per un massimo di **14 ettolitri** e solo nei seguenti casi:

- Qualora abbia presentato all'Organismo di Controllo la richiesta di fascette per l'imbottigliamento che esaurisca la giacenza libera di vino;
- Qualora abbia già utilizzato almeno l'80% della giacenza libera di vino.

Nei suddetti casi, bisogna indicare nella richiesta di sblocco la quantità e il periodo temporale in cui si svolgeranno le operazioni di imbottigliamento.

CASI PARTICOLARI NEL VALUTARE LE RICHIESTE DI SBLOCCO:

- Le vendite dirette di vino sfuso al consumatore finale sono assimilabili all'imbottigliamento;
- I trasferimenti a punti vendita aziendali o le vendite ad enoteche o negozi senza codice ICQRF sono assimilabili all'imbottigliamento;
- L'imbottigliamento in conto lavoro è assimilabile all'imbottigliamento in proprio.

DESTINO DEL PRODOTTO BLOCCATO

Tutte le produzioni rimarranno bloccate fino al 30 novembre 2024. Le eventuali quantità rimaste bloccate il 30 novembre verranno riqualficate automaticamente nella tipologia bianco Sicilia Doc (successivamente le aziende potranno procedere alla eventuale riclassificazione a IG di

ricaduta o a Vino senza DO/IG), ad eccezione del vino destinato all'imbottigliamento in proprio o tramite aziende controllanti, collegate e/o parti correlate, fino ad un massimo **di 14 ettolitri**, che potrà essere sbloccato dopo il 31 marzo 2024 in qualunque momento

Dal 31 maggio 2024 e fino al 30 novembre 2024, il Consorzio di Tutela Sicilia Doc può proporre alla Regione Siciliana - sentite le OO.PP. - lo sblocco totale o parziale del prodotto, in considerazione della situazione delle giacenze e dell'evoluzione del mercato;

NON CONFORMITA' RILEVATE DALL'ORGANO DI CONTROLLO IRVOS

Nel caso in cui un'azienda dovesse immettere nel mercato vino destinato al bloccaggio e non fosse più possibile il reso del prodotto da parte dell'acquirente o il declassamento dello stesso, il caso verrebbe segnalato dall'Organo di Controllo IRVOS all'organo responsabile della Regione Siciliana e all'ICQRF competente.

Nel caso in cui il vino destinato all'imbottigliamento in proprio da parte di produttori di ogni forma giuridica, per cui è stato concesso lo sblocco, venisse invece venduto sfuso, e non fosse più possibile il reso del prodotto da parte dell'acquirente o il declassamento dello stesso, il caso verrebbe segnalato dall'Organo di Controllo IRVOS all'organo responsabile della Regione Siciliana e all'ICQRF.

I casi suddetti saranno verificati dall'Organo di Controllo IRVOS nell'ambito dell'attività ispettiva annuale sui vinificatori e imbottigiatori della Doc Sicilia Grillo, riferita all'annata 2023, su un campione di operatori sorteggiato secondo le percentuali previste dal Piano dei Controlli.

Tutte le quantità sbloccate dall'Organo di Controllo IRVOS verranno comunicate di volta in volta all'ICQRF e alla Regione Siciliana per i dovuti accertamenti.